

Bruxelles, 15.2.2018
C(2018) 863 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

ALLEGATO I

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono così modificati:

1. nell'allegato I è aggiunta la seguente nota dopo la tabella:

"Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui siano indicate specifiche date alternative nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.";
2. nell'allegato V, la prima frase del punto 3.1.2 è sostituita dalla seguente:

"La forza sul comando dello sterzo occorrente per descrivere un cerchio del raggio di 12 m partendo dalla posizione rettilinea non deve superare 25 daN in caso di dispositivo di sterzo integro.";
3. nell'allegato VII, al punto 2 è aggiunta la seguente frase:

"Le prove e i criteri di accettazione stabiliti nella norma ISO 5721-2:2014 si applicano anche ai trattori di larghezza superiore a 2,55 m.";
4. l'allegato XII è così modificato:
 - (a) il punto 6.15.1 è sostituito dal seguente:

"6.15.1. Presenza: obbligatoria su tutti i veicoli la cui lunghezza supera i 4,6 m; facoltativa su tutti gli altri veicoli.";
 - (b) il punto 6.15.6 è sostituito dal seguente:

"6.15.6. Orientamento: verso il lato del veicolo. Se l'orientamento non cambia, il catadiottro può ruotare.";
 - (c) il punto 6.18.1 è sostituito dal seguente:

"6.18.1. Presenza: obbligatoria sui trattori di lunghezza superiore a 4,6 m. Obbligatoria sui rimorchi delle categorie R3 e R4 di lunghezza superiore a 4,6 m. Facoltativa su tutti gli altri veicoli.";
 - (d) al punto 6.18.4.3, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo o nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Per i trattori è anche sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel terzo intermedio della lunghezza del veicolo.";
 - (e) al punto 6.18.4.3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"La luce di posizione laterale può costituire parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro laterale.";
 - (f) il punto 6.26.1 è sostituito dal seguente:

"6.26.1. Presenza:
obbligatoria sui veicoli di larghezza totale superiore a 2,55 metri;
facoltativa sui veicoli di larghezza totale non superiore a 2,55 metri.";

5. all'allegato XIV, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
- "2.1. Il presente allegato si applica alle parti della superficie esterna che - a veicolo carico e munito degli pneumatici di diametro maggiore o dei cingoli di dimensioni verticali maggiori, non destinati alla protezione del suolo, per i quali il veicolo è omologato, con tutte le portiere, i finestrini, gli sportelli di accesso ecc. chiusi - risultano essere:";
6. l'allegato XV è così modificato:
- a) nella parte 2, al punto 3.4.2.1, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000" in entrambe le occorrenze;
- b) la parte 5 è modificata come segue:
- i) al punto 1.2 le ultime tre frasi sono soppresse;
- ii) al punto 5.1.3, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000";
- iii) al punto 6.1, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000";
- iv) il punto 6.1.1 è sostituito dal seguente:
- "6.1.1. Per confermare la conformità del veicolo ai requisiti della presente parte, il veicolo deve essere sottoposto a prova utilizzando fino a 14 frequenze della banda, ad esempio: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 e da 1 000 a 2 000 MHz, in conformità all'incremento specificato nella norma ISO 11451-1, terza edizione, 2005, e Amd 1:2008.";
- v) al punto 7.1.2, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000";
- vi) al punto 7.4 è aggiunta la seguente frase:
- "Il veicolo deve essere esposto alla radiazione elettromagnetica nella gamma di frequenze compresa tra 20 e 2 000 MHz con polarizzazione verticale.";
- vii) il punto 7.4.2 è sostituito dal seguente:
- "7.4.2. Forma dell'onda del segnale di prova
- Modulazione del segnale di prova:
- a) modulazione di ampiezza (AM), con una modulazione di 1 kHz e un indice di modulazione dell'80 % ($m = 0,8 \pm 0,04$) nella gamma di frequenze compresa tra 20 e 1 000 MHz (quale definita nella figura 3 della presente parte), e
- b) modulazione di impulsi (PM), con $t = 577 \mu s$ e periodo = 4 600 μs , nella gamma di frequenze compresa tra 1 000 e 2 000 MHz, conformemente a quanto indicato nella norma ISO 11451-1, terza edizione, 2005, e Amd1:2008.";
- viii) è inserito il seguente punto 7.4.4:
- "7.4.4. Tempo di esposizione
- Il tempo di esposizione per ciascuna frequenza di prova deve essere sufficiente a consentire al veicolo sottoposto a prova di rispondere in condizioni normali. In ogni caso, tale tempo non deve essere inferiore a 2 secondi.";
7. l'allegato XXI è così modificato:

- a) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
- "2.1. Le dimensioni massime dei veicoli appartenenti alle categorie T o C sono le seguenti:
- 2.1.1. lunghezza: 12 m;
- 2.1.2. larghezza: 2,55 m (senza considerare la parte convessa del fianco dello pneumatico nel punto di contatto con il terreno).
- La larghezza può essere aumentata fino a un massimo di 3,00 m qualora ciò sia unicamente dovuto al montaggio degli pneumatici o dei cingoli di gomma o alle configurazioni con pneumatici gemellati necessari per la protezione del suolo, compresi i dispositivi antispruzzi, purché la larghezza della struttura permanente del veicolo sia limitata a 2,55 m e il veicolo omologato sia anche munito di almeno un treno di pneumatici o un insieme di cingoli di gomma con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m;
- 2.1.3. altezza: 4 m.";
- b) sono inseriti i seguenti punti 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3:
- "2.3. Le dimensioni massime dei veicoli appartenenti alla categoria R sono le seguenti:
- 2.3.1. lunghezza: 12 m;
- 2.3.2. larghezza: 2,55 m (senza considerare la parte convessa del fianco dello pneumatico nel punto di contatto con il terreno).
- La larghezza può essere aumentata fino a un massimo di 3,00 m qualora ciò sia unicamente dovuto a una delle seguenti circostanze:
- a) l'uso di configurazioni di pneumatici per la protezione del suolo, purché il veicolo possa anche essere munito di almeno un treno di pneumatici con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m. La struttura del veicolo necessaria al trasporto non può essere superiore a 2,55 m. Se il veicolo può anche essere munito di almeno un treno di pneumatici con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m, i dispositivi antispruzzi, se presenti, sono tali che la larghezza del veicolo è limitata a 2,55 m;
- b) la presenza di attrezzature necessarie al funzionamento del veicolo e nel rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. La struttura del veicolo necessaria al trasporto non può superare i 2,55 m di larghezza;
- 2.3.3. altezza: 4 m.

* Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).";

8. nell'allegato XXVI, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente:

"2.4.2. la larghezza del dispositivo non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici sul terreno. Il dispositivo non deve inoltre distare più di 10 cm da ciascuna estremità laterale. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo. La larghezza del dispositivo non deve superare in nessun caso i 2,55 m;"

9. nell'allegato XXVII, al punto 2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La larghezza del veicolo munito del dispositivo non deve superare la larghezza massima complessiva del veicolo o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore). La parte principale della sua superficie esterna non deve risultare incassata di più di 120 mm rispetto al piano più esterno (punto di massima larghezza) del veicolo.";

10. nell'allegato XXVIII, al punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- la larghezza non superi la larghezza massima complessiva del trattore non attrezzato o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore).";

11. nell'allegato XXXIV è inserito il seguente punto:

"2.9. Qualora un veicolo trainato rimorchi un altro veicolo trainato, il dispositivo meccanico di accoppiamento del primo veicolo rispetta i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori.".

ALLEGATO II

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento (UE) n. 2015/208 sono così modificati:

1. l'allegato I è così rettificato:
 - (a) la riga sottostante alla riga del regolamento n. 5 è soppressa;
 - (b) la riga sottostante alla riga del regolamento n. 21 è soppressa;
 - (c) la riga sottostante alla riga del regolamento n. 75 è soppressa;
2. l'allegato IV è così rettificato:
 - (a) i punti 1.1, 1.2 e 2 sono soppressi;
 - (b) sono aggiunti i seguenti punti 2, 3 e 4:
 - "2. I requisiti della norma ISO 10998:2008, Amd 1 2014 devono applicarsi alla sterzata dei veicoli appartenenti alle categorie Tb e Cb con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h ma inferiore o uguale a 60 km/h.
 3. L'azione sterzante dei trattori della categoria Cb deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 3.9 dell'allegato XXXIII.
 4. I requisiti concernenti la forza sul comando dello sterzo per i veicoli di cui al punto 1 devono essere i medesimi di quelli relativi ai veicoli di categoria N2 di cui alla sezione 6 del regolamento UNECE n. 79, come indicato nell'allegato I.

Nel caso dei veicoli dotati di sella e manubrio, devono applicarsi gli stessi requisiti concernenti la forza sul comando al centro dell'impugnatura.";
3. l'allegato XII è così rettificato:
 - (a) al punto 6.15.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"L'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.";
 - (b) il titolo dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura dei pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli di larghezza superiore a 2,55 m";
4. l'allegato XXXIV è così rettificato:
 - a) al punto 3.4.1, la formula riferita a h₂ è sostituita dalla seguente:

" $h_2 \leq (((m_{la} - 0,2 \times m_t) \times 1 - (S \times c)) / (0,6 \times (m_{lt} - 0,2 \times m_t + S)))$ ";
 - b) al punto 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) attrezzature intercambiabili trainate delle categorie R1a o R2a destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013;"